

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione Luglio 2019

Indice

1. Oggetto	3
2. Tipi e costituzione di accantonamenti tecnici e riserve	3
3. Accantonamenti attuariali	3
4. Riserve di fluttuazione	4
5. Grado di copertura	5
6. Misure in caso di copertura insufficiente	5
7. Fondi liberi	6
8. Riserva di modifica	6
9. Entrata in vigore	6
Allegato I	7
Allegato II	7
Allegato III	7

1. Oggetto

In base agli artt. 65b LPP e 48e OPP 2 così come alle direttive tecniche FRP 1 «Calcolo del grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2» e FRP 2 «Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici» rilasciate dalla Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, questo regolamento contiene i principi stabiliti dal consiglio di fondazione per la costituzione di accantonamenti tecnici (di seguito cifra 3) e di riserve di fluttuazione (di seguito cifra 4) e le misure da adottare nel caso in cui gli accantonamenti o le riserve siano insufficienti oppure in caso di copertura insufficiente della fondazione o delle casse di previdenza nonché i principi per il calcolo del grado di copertura e quelli per la costituzione e l'utilizzazione di fondi liberi.

2. Tipi e costituzione di accantonamenti tecnici e riserve

2.1 La costituzione dei seguenti accantonamenti tecnici avviene per mezzo di contributi oppure è a carico del conto di esercizio:

- Accantonamento per la variazione dell'aspettativa di vita
- Accantonamento per perdite da pensionamento
- Accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico
- Accantonamento per l'adeguamento al rincaro

2.2 La costituzione delle seguenti riserve di fluttuazione avviene per mezzo di contributi oppure è a carico del conto di esercizio:

- Riserva di fluttuazione della fondazione per il patrimonio investito collettivamente delle persone assicurate attive
- Riserva di fluttuazione della fondazione per il patrimonio dei beneficiari di rendita investito collettivamente (pool d'investimento delle rendite)
- Riserve di fluttuazione delle casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità

2.3 Nel pool d'investimento delle rendite, gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione vengono costituiti come segue:

- a) Se dal pool d'investimento delle rendite risulta un'eccedenza di ricavi, questa viene utilizzata innanzitutto bersaglio gli accantonamenti tecnici e, successivamente, per costituire fino al valore bersaglio le riserve di fluttuazione per il patrimonio investito collettivamente del pool d'investimento delle rendite.
- b) In base alla decisione del consiglio di fondazione tutte le casse di previdenza devono versare, ove necessario e a prescindere dal risultato annuo, un contributo proporzionale al proprio capitale di previdenza al fine di costituire gli accantonamenti tecnici del pool d'investimento delle rendite oppure per assicurare un grado di copertura del 100%.

2.4 Il risultato positivo o negativo del conto di esercizio viene utilizzato nel modo seguente:

- a) Casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente
Per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente, il risultato positivo del conto di esercizio, prima di essere utilizzato per costituire la riserva di fluttuazione, viene impiegato per eliminare un'eventuale copertura insufficiente e poi per costituire la riserva di fluttuazione fino a quando questa ha raggiunto il valore bersaglio previsto dal regolamento d'investimento per la strategia d'investimento scelta. Un'eventuale rimanenza viene accreditata sui fondi liberi. Se dal conto di esercizio risulta un'eccedenza di oneri, questa viene addebitata innanzitutto sui fondi liberi e successivamente sulla riserva di fluttuazione. La restante eccedenza di oneri conduce a una corrispondente copertura insufficiente.
- b) Casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità

Per le casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità, il risultato positivo del loro conto di esercizio, prima di essere utilizzato per costituire la riserva di fluttuazione, viene impiegato per eliminare un'eventuale copertura insufficiente e poi per costituire la riserva di fluttuazione fino a quando questa ha raggiunto il valore bersaglio previsto dal regolamento d'investimento per la strategia d'investimento scelta dalla cassa di previdenza. Un'eventuale rimanenza viene accreditata ai fondi liberi della cassa di previdenza. Se dal conto di esercizio della cassa di previdenza risulta un'eccedenza di oneri, questa viene addebitata innanzitutto sui fondi liberi e successivamente sulla riserva di fluttuazione della stessa cassa di previdenza. La restante eccedenza di oneri conduce a una corrispondente copertura insufficiente.

3. Accantonamenti attuariali

3.1 Accantonamento per l'aumento della speranza di vita

3.1.1 Questo accantonamento viene costituito per compensare gli effetti finanziari della variazione della speranza di vita prevista a partire dall'anno di percepimento delle basi tecniche utilizzate in caso di applicazione delle tavole di mortalità del momento. In questo modo possono essere introdotte nuove basi attuariali evitando possibili ripercussioni sul risultato.

3.1.2 Il valore target dell'accantonamento viene determinato e verificato regolarmente dal perito in materia di previdenza professionale. Il valore target dell'accantonamento ammonta

- per gli assicurati attivi che potrebbero andare in pensione ai sensi del regolamento e che, in linea con le aspettative, percepirebbero una rendita, allo 0,5% del capitale di previdenza degli attivi, moltiplicato per la differenza tra l'anno di calcolo dell'accantonamento e l'anno di percepimento delle basi tecniche utilizzate dalla fondazione.
- per i pensionati allo 0,5% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita, moltiplicato per la differenza tra l'anno di calcolo dell'accantonamento e l'anno di osservazione medio delle basi tecniche utilizzate dalla fondazione.

3.1.3 Per le persone assicurate attive delle casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità, l'accantonamento viene costituito nella rispettiva cassa di previdenza. Per le persone assicurate attive con patrimonio investito collettivamente, l'accantonamento viene costituito a livello di fondazione per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente (al di fuori del pool d'investimento delle rendite).

3.2 Riserva per le perdite di pensionamento

3.2.1 Questo accantonamento per gli assicurati attivi viene costituito al fine di finanziare le perdite da pensionamento dovute alle aliquote di conversione regolamentari troppo elevate rispetto alle basi tecniche (basi di calcolo conformemente all'allegato I) oppure dovute all'aumento della rendita di vecchiaia regolamentare al livello delle prestazioni minime LPP. La lacuna di finanziamento corrisponde alla differenza tra il capitale di previdenza della rendita di vecchiaia immediata, incluse prestazioni in aspettativa, e l'aver di vecchiaia non percepito come indennità in capitale all'età di pensionamento. La differenza che si verifica effettivamente nel caso di prestazione viene addebitata all'accantonamento e accreditata al pool d'investimento delle rendite.

3.2.2 L'accantonamento viene calcolato e costituito per tutte quelle persone assicurate che, come previsto dalle disposizioni regolamentari, potrebbero andare in pensione con un tasso di conversione più elevato

rispetto a quello attuariale, tenendo adeguatamente conto, in tal caso, dei prelievi di capitale prevedibili e dell'esperienza accumulata sui pensionamenti anticipati. L'importo dell'accantonamento per perdite da pensionamento viene calcolato dal perito in materia di previdenza professionale.

3.2.3 Per le persone assicurate attive delle casse di previdenza con investimento patrimoniale sotto la propria responsabilità, l'accantonamento viene costituito nella rispettiva cassa di previdenza. Per le persone assicurate attive con patrimonio investito collettivamente, l'accantonamento viene costituito a livello di fondazione per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente (al di fuori del pool d'investimento delle rendite).

3.3 Accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico

3.3.1 L'accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico serve per la copertura degli oneri che insorgono in seguito alla riduzione stessa. Sulla base delle raccomandazioni fornite dal perito in materia di previdenza professionale e su decisione del consiglio di fondazione gli accantonamenti vengono costituiti regolarmente.

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, se i beneficiari di rendita restano nella fondazione, al momento dello scioglimento viene riscosso un accantonamento per il finanziamento delle rendite. L'entità del finanziamento delle rendite è il risultato della differenza positiva tra il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita calcolato con il tasso d'interesse tecnico della fondazione come risulta dall'allegato I e il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita calcolato con tasso d'interesse privo di rischio.

Dalla differenza rispetto al tasso privo di rischio risulta un supplemento sul capitale di previdenza dei beneficiari di rendita. Il supplemento viene calcolato dal perito in materia di previdenza professionale sulla base della curva dei tassi d'interesse.

3.3.2 L'accantonamento viene costituito nel pool d'investimento delle rendite.

3.4 Accantonamento per adeguamento all'evoluzione dei prezzi e ai miglioramenti delle prestazioni per pensionati

3.4.1 Questo accantonamento viene costituito per futuri adeguamenti all'evoluzione dei prezzi o a miglioramenti delle prestazioni per le rendite gestite autonomamente dalla fondazione. La costituzione avviene in particolare all'inizio del contratto di affiliazione o al momento della ripresa degli obblighi di pagamento delle rendite da parte del pool d'investimento delle rendite ed è a carico della cassa di previdenza individuale oppure avviene per mezzo di un corrispondente contributo del datore di lavoro. L'importo dell'accantonamento viene stabilito dal perito in materia di previdenza professionale.

3.4.2 L'accantonamento viene costituito nel pool d'investimento delle rendite.

3.5 Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento del rischio dei pensionati

3.5.1 Questo accantonamento viene costituito per compensare fluttuazioni nell'andamento del rischio dei pensionati rispetto all'aspettativa di vita media prevista statisticamente. La necessità e l'ammontare di

tale accantonamento vengono stabiliti dal perito in materia di previdenza professionale.

3.5.2 L'accantonamento viene costituito esclusivamente nel pool d'investimento delle rendite.

3.6 Qualora si verifichi una riduzione della necessità di accantonamento esclusivamente nel caso di un accantonamento costituito dal datore di lavoro nella sua cassa di previdenza, l'importo che diventa così disponibile può essere accreditato su richiesta del datore di lavoro in toto o in parte nelle riserve dei contributi del datore di lavoro.

4. Riserve di fluttuazione

4.1 Scopo

Per compensare le fluttuazioni di valore degli attivi e per garantire i rendimenti previsti vengono costituite riserve di fluttuazione. Le riserve di fluttuazione vengono costituite autonomamente per

- le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente in relazione al capitale di previdenza attuariale comprese le riserve tecniche necessario per le persone assicurate attive
- il pool d'investimento delle rendite in relazione al capitale di previdenza attuariale necessario
- le casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità in relazione al capitale di previdenza attuariale comprese le riserve tecniche necessario per le persone assicurate attive della rispettiva cassa di previdenza.

4.2 Valore bersaglio

Il consiglio di fondazione stabilisce un valore bersaglio delle riserve di fluttuazione. Questo valore bersaglio viene espresso in percentuale del capitale di previdenza attuariale necessario, comprensivo degli accantonamenti tecnici.

Il valore bersaglio della riserva di fluttuazione per il patrimonio investito collettivamente dalla fondazione per le persone assicurate attive e i beneficiari di rendita è indicato nell'allegato II.

Il valore bersaglio della riserva di fluttuazione per il patrimonio investito sotto la propria responsabilità da una cassa di previdenza è indicato nell'allegato III in base alla strategia d'investimento scelta.

4.2.1 Calcolo

Il valore bersaglio delle riserve di fluttuazione viene calcolato applicando un metodo economico-finanziario riconosciuto. In base alle caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura dell'investimento attuale perseguita, definita nel regolamento d'investimento e sulla base della strategia d'investimento, viene calcolato il valore bersaglio della riserva di fluttuazione necessaria la quale, che evita un deficit di copertura e con sufficiente certezza, consente la remunerazione minima richiesta per i capitali di previdenza vincolati nel corso di un anno. La probabilità di perdita all'anno è al massimo dell'1,0 %

4.2.2 Verifica

Il consiglio di fondazione adegua periodicamente alle condizioni di mercato il valore bersaglio consigliato della riserva di fluttuazione per ogni gruppo d'investimento. Una verifica avviene in caso di cambiamento della strategia d'investimento, tuttavia almeno una volta all'anno in occasione della stesura del conto annuale al 31 dicembre.

5. Grado di copertura

5.1 Tipo di gradi di copertura

Il grado di copertura determinante secondo l'art. 44 OPP 2 si definisce di norma in base al rapporto tra il patrimonio di previdenza disponibile (pp) e il capitale di previdenza attuariale necessario (cp).

Il patrimonio di previdenza disponibile (pp) corrisponde agli attivi complessivi alla data di chiusura del bilancio, meno gli obblighi, i conti terzi, le riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione e gli accantonamenti non tecnici secondo Swiss GAAP FER 26.

Il capitale di previdenza attuariale necessario (cp) è composto dai capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendita, nonché dagli accantonamenti tecnici.

Accanto al grado di copertura della fondazione vengono calcolati gli ulteriori gradi di copertura seguenti:

a) Grado di copertura per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente

Il grado di copertura per la totalità delle casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente viene calcolato con o senza i rispettivi beneficiari di rendita del pool d'investimento delle rendite, tenendo presente che entrambi i gradi di copertura sono il risultato del rapporto tra pp e cp e sono i seguenti:

Grado di copertura senza beneficiari di rendita:

pp: attivi di tutte le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente alla data di chiusura del bilancio senza il patrimonio pro rata del fondo di investimento pensionistico, meno i loro obblighi, i conti terzi, le riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione, gli accantonamenti non tecnici e i fondi liberi da attribuire a ogni singola cassa di previdenza.

cp: capitali di previdenza delle persone assicurate attive e averi di vecchiaia degli invalidi, più eventuali accantonamenti tecnici costituiti e investiti a livello di fondazione per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente.

Grado di copertura con beneficiari di rendita:

pp: attivi di tutte le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente alla data di chiusura del bilancio, più il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita da attribuire alle casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente, inclusi accantonamenti tecnici proporzionali del pool d'investimento delle rendite, moltiplicato per il grado di copertura del pool d'investimento delle rendite, meno gli obblighi, i conti terzi, le riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione, gli accantonamenti non tecnici e i fondi liberi da attribuire a ogni singola cassa di previdenza.

cp: capitali di previdenza delle persone assicurate attive e averi di vecchiaia degli invalidi, più eventuali accantonamenti tecnici costituiti e investiti a livello di fondazione per le casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente, più il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita da attribuire alle casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente, inclusi accantonamenti tecnici proporzionali del pool d'investimento delle rendite.

b) Grado di copertura per il pool d'investimento delle rendite

Il grado di copertura per il pool d'investimento delle rendite è il risultato del rapporto tra pp e cp e viene calcolato nel modo seguente:

pp: attivi alla data di chiusura del bilancio del pool d'investimento

delle rendite meno gli obblighi, i conti terzi ed eventuali accantonamenti non tecnici per il pool d'investimento delle rendite

cp: capitale di previdenza dei beneficiari di rendita del pool d'investimento delle rendite risultanti dalle rendite non riassicurate presso la Basilese Vita applicando le basi tecniche e il tasso d'interesse tecnico della fondazione, più gli accantonamenti tecnici secondo la cifra 3.

c) Grado di copertura per casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità

Il rispettivo grado di copertura per le casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità viene calcolato con o senza i rispettivi beneficiari di rendita del pool d'investimento delle rendite, tenendo presente che entrambi i gradi di copertura per cassa di previdenza sono il risultato del rapporto tra pp e cp e sono i seguenti:

Grado di copertura senza beneficiari di rendita:

pp: attivi alla data di chiusura del bilancio della cassa di previdenza, meno i rispettivi obblighi, i conti terzi, le riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione e gli accantonamenti non tecnici.

cp: capitali di previdenza delle persone assicurate attive e averi di vecchiaia degli invalidi della cassa di previdenza, più eventuali accantonamenti tecnici necessari per la cassa di previdenza.

Grado di copertura con beneficiari di rendita:

pp: attivi alla data di chiusura del bilancio della cassa di previdenza, più il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita da attribuire alla cassa di previdenza, inclusi accantonamenti tecnici proporzionali del pool d'investimento delle rendite, moltiplicato per il grado di copertura del pool d'investimento delle rendite, meno gli obblighi, i conti terzi, le riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione e gli accantonamenti non tecnici della cassa di previdenza.

cp: capitali di previdenza delle persone assicurate attive e averi di vecchiaia degli invalidi, più eventuali accantonamenti tecnici della cassa di previdenza, più il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita da attribuire alla cassa di previdenza, inclusi gli accantonamenti tecnici proporzionali del pool d'investimento delle rendite.

6. Misure in caso di copertura insufficiente

6.1 Definizione

Sussiste una copertura insufficiente della fondazione o delle casse di previdenza con investimento patrimoniale proprio ai sensi dell'allegato alla OPP 2, se alla data di chiusura del bilancio il capitale attuariale di previdenza necessario e gli accantonamenti tecnici - calcolati dal perito in materia di previdenza professionale secondo i principi riconosciuti ai sensi dell'art. 44 OPP 2 - non sono coperti dal patrimonio di previdenza disponibile a questo scopo, ovvero quando il rispettivo grado di copertura di cui alla cifra 5 ammonta a meno del 100%.

a) Casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente

Con cadenza annuale (con la stesura del conto annuale) o, se necessario, su ordine del consiglio di fondazione, ai fini di accertare un'eventuale copertura insufficiente si redige un bilancio attuariale.

b) Pool d'investimento delle rendite

Con cadenza annuale (con la stesura del conto annuale) o, se necessario, su ordine del consiglio di fondazione, ai fini di accertare un'eventuale copertura insufficiente si redige un bilancio attuariale.

c) Casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità

Con cadenza annuale (con la stesura del rendiconto di cassa) o, se necessario, su ordine del comitato di cassa o del consiglio di fondazione, al fine di accertare un'eventuale copertura insufficiente si redige un bilancio attuariale per ogni cassa di previdenza.

6.2 Principi di risanamento

Se nell'ambito delle casse di previdenza con patrimonio investito collettivamente senza pensionati la fondazione presenta una copertura insufficiente, il risanamento è di competenza del consiglio di fondazione.

Se nell'ambito del pool d'investimento delle rendite la fondazione presenta una copertura insufficiente, il consiglio di fondazione si occupa di stabilire le misure di risanamento.

Se una cassa di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità presenta una copertura insufficiente, il risanamento è di competenza del comitato di cassa. Il consiglio di fondazione viene informato dall'organo di gestione in merito alle coperture insufficienti delle casse di previdenza con patrimonio investito sotto la propria responsabilità e decide sul tipo e la portata delle misure di risanamento qualora le misure del comitato di cassa si rivelino insufficienti dal punto di vista del consiglio di fondazione.

Weist eine Vorsorgekasse mit eigenverantwortlich angelegtem Vermögen eine unzureichende Deckung gemäß 6.1, informiert das Organ der Verwaltung das Organ der Verantwortung für den Sanierungsprozess (Rat der Stiftung oder Kassenausschuss) über die Situation. In der Folge, informiert das Organ der Verantwortung, unter Einbezug des Sachverständigen in Angelegenheiten der beruflichen Altersvorsorge und des Revisionsamtes, über den Sanierungsprozess und informiert die Arbeitgeber, die versicherten Personen, die Begünstigten der Rendite und die Aufsichtsbehörde über die Situation, die Ursachen und die ergriffenen Maßnahmen.

Le misure da adottare devono essere conformi alla legge, proporzionate, equilibrate e idonee a eliminare la copertura insufficiente entro un lasso di tempo adeguato (di regola pochi anni, tuttavia al massimo 5-7 anni, o comunque meno di 10 anni), tenendo presente che vanno considerati anche eventuali eventi futuri prevedibili.

L'organo di competenza prende le misure necessarie di cui alla cifra 6.3 ed è responsabile della loro effettiva realizzazione. Esso si basa sulle proposte del perito in materia di previdenza professionale ed eventualmente di altri specialisti (esperti in investimenti, ufficio di revisione). Le analisi, le decisioni e le disposizioni, nonché le istruzioni di vigilanza impartite all'organo di gestione devono essere messe a verbale e a disposizione dell'organo di revisione e del consiglio di fondazione.

6.3 Misure di risanamento

Per eliminare la copertura insufficiente possono essere sfruttate tutte le possibilità previste dalla legge e in particolare possono essere stabilite le seguenti misure:

- la modifica dei futuri diritti regolamentari alle prestazioni nel regime sovraobbligatorio e la riduzione delle prestazioni in aspettativa,
- la costituzione di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione,
- il conferimento da parte del datore di lavoro,
- la riscossione di contributi supplementari per il datore di lavoro e i dipendenti, tenendo presente che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei dipendenti,
- la modifica della strategia d'investimento,
- un tasso d'interesse ridotto o pari a zero

- un tasso d'interesse ridotto nel regime obbligatorio (al massimo per cinque anni, riduzione massima di 0,5 punti percentuali).
- un contributo dei beneficiari di rendita attraverso la compensazione delle rendite in corso con la parte della rendita in corso derivante da aumenti non previsti dalla legge o dal regolamento avvenuti negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura. Questo contributo non può essere riscosso su prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità nella previdenza obbligatoria.

Durante la fase di copertura insufficiente il consiglio di fondazione può inoltre

- limitare nel tempo o nell'importo, oppure rifiutare del tutto, la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio, il prelievo anticipato e il rimborso,
- abrogare un'eventuale possibilità di pensionamento anticipato prevista dal regolamento.

6.4 Obblighi d'informazione e di verifica da parte del perito e dell'ufficio di revisione

Il consiglio di fondazione è responsabile dell'informazione alle autorità di vigilanza e all'ufficio di revisione. La notifica avviene al più tardi dopo l'allestimento del conto annuale che rileva la copertura insufficiente.

L'esito positivo delle misure di risanamento deliberate è verificato annualmente dal perito in materia di previdenza professionale che a questo scopo deve redigere una relazione attuariale annua presentandola all'attenzione del consiglio di fondazione, del comitato di cassa e dell'autorità di vigilanza. Se nella verifica eseguita dal perito in materia di previdenza professionale si rileva che il piano di risanamento non ha raggiunto l'obiettivo perseguito, il consiglio di fondazione deve prendere misure supplementari per eliminare la copertura insufficiente.

7. Fondi liberi

7.1 Costituzione

Una volta accumulati gli accantonamenti tecnici di cui alla cifra 3 e dopo aver raggiunto il valore bersaglio delle riserve di fluttuazione, un'eccedenza di profitti genera fondi liberi.

7.2 Utilizzazione

Il consiglio di fondazione decide in merito all'utilizzazione e all'eventuale assegnazione dei fondi liberi ai sensi della cifra 7.1. Il comitato di cassa decide sui fondi liberi di una cassa di previdenza.

Per l'utilizzazione dei fondi liberi occorre rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari. Nel caso di una liquidazione parziale si applica il regolamento per la liquidazione parziale.

8. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

9. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019 e sostituisce il regolamento precedente.

Allegato I

Basi di calcolo applicabili

Valido dal 1° gennaio 2019

Basi tecniche della Versicherungskasse Zürich, VZ 2015, tavole periodiche 2017

Tasso d'interesse tecnico: 1,75 %

Il consiglio di fondazione decide in merito alle basi tecniche e all'entità del tasso d'interesse tecnico basandosi sulle raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale.

Allegato II

Valido dal 1° gennaio 2018

Valore bersaglio della riserva di fluttuazione per il patrimonio investito collettivamente

Il consiglio di fondazione fissa la riserva di fluttuazione al 12 % del capitale di previdenza tecnico necessario alla data di bilancio (capitali di risparmio e di copertura) comprensivo degli accantonamenti tecnici.

Avvertimento

L'importo effettivo delle riserve di fluttuazione può differire da quello sopra indicato a seconda dell'andamento dei mercati alla data di validità del presente allegato.

Allegato III

Valido dal 1° luglio 2019

Valori bersagli delle riserve di fluttuazione per i patrimoni investiti sotto la propria responsabilità dalle casse di previdenza

Gruppo d'investimento	valore bersaglio
LPP Mix 15 Plus I	10,00 %
LPP Mix 25 Plus I	12,00 %
LPP Mix 40 Plus I	15,00 %
LPP Mix Dynamic Allocation (0-40)	10,00 %
LPP Mix Perspectiva Choice	12,00 %

Avvertimento

L'importo effettivo delle riserve di fluttuazione può differire dai valori sopra indicati a seconda dell'andamento dei mercati alla data di validità del presente allegato.

**Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale**
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectiva-sammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch